

**Avviso per la presentazione di candidature per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune di Mirandola presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola**

Il Sindaco

Visto l'art. 50, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Mirandola, art. 36, comma 6;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29 luglio 2019, avente per oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni da parte del Sindaco";

Preso atto che, in base all'art. 15 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola (CRM), compete al Comune di Mirandola la designazione di due membri del Consiglio di Indirizzo;

Vista la nota prot. 2195 del 19 gennaio 2023 (agli atti) con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, in prossimità della scadenza del mandato degli ultimi membri designati dal Comune di Mirandola, richiede a quest'ultimo di provvedere alla designazione dei successori;

Considerato che l'art. 15, c. 4, dello Statuto della Fondazione CRM prevede che i componenti del Consiglio di Indirizzo perseguono unicamente gli scopi della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono (D. Lgs. n. 153/1999 art. 4, comma 2);

Dato atto che all'art. 3 "Scopi della Fondazione" dello Statuto della Fondazione prevede la stessa persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie e della realtà civile e sociale in cui opera; a tale fine indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi ed indicati dall'art. 1 del D.Lgs.17/5/1999 n. 153 e ss.mm., assicurando l'equilibrata destinazione e congruità delle risorse necessarie al raggiungimento dei loro obiettivi.

Ritenuto opportuno osservare i principi di trasparenza e imparzialità dei suddetti indirizzi per l'individuazione dei membri designati dal Comune di Mirandola nel citato Consiglio di indirizzo;

Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure per la designazione dei suddetti membri di spettanza del Comune di Mirandola mediante avviso pubblico, in linea con l'art. 5 degli Indirizzi;

U

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0007281/2023 del 23/02/2023

Firmatario: ALBERTO GRECO

INFORMA

che procederà alla designazione di **due membri** del **Consiglio di Indirizzo** della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola - CRM (carica per la quale è previsto un emolumento di natura indennitaria ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello statuto della Fondazione sentito il parere del Collegio Sindacale)

Le competenze del Consiglio di Indirizzo rubricate al punto 16 dello Statuto della Fondazione sono le seguenti:

1. Il Consiglio di Indirizzo determina i programmi, gli obiettivi e le priorità della Fondazione, verifica i risultati da quest'ultima conseguiti.

2. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:

a) la modificazione dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) la nomina del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente il Consiglio di Indirizzo e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e per quest'ultimo salvaguardando ed assicurando un'adeguata presenza del genere meno rappresentato, nonché la revoca degli stessi per giusta causa, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;

d) la nomina, salvaguardando ed assicurando un'adeguata presenza del genere meno rappresentato, del Presidente, dei due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio Sindacale, nonché la revoca degli stessi per giusta causa, la determinazione e le modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;

e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;

f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Indirizzo, della sussistenza dei requisiti, delle eventuali incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza, nonché l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

g) la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione; per quanto attiene ai membri degli Organi della Fondazione chiamati a far parte delle suddette commissioni, l'eventuale incarico sarà conferito con delibera dell'organo di appartenenza. Eventuali compensi dei partecipanti alle Commissioni consultive e di studio dovranno essere di natura indennitaria (gettoni di presenza) e la loro misura dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Indirizzo, sentito il Collegio Sindacale, in conformità di quanto previsto all'art. 14 per quanto concerne la generalità degli emolumenti.

h) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;

i) la determinazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

j) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;

k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

l) l'eventuale istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione o la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

m) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI PER LA CANDIDATURA

(art. 3 degli Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti, approvati dal Comune di Mirandola nei confronti di Enti, Aziende e Istituzioni e art. 15 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola)

ART.3

I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni devono:

- avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
- non aver commesso reati contro la pubblica amministrazione e non essere stati condannati per reati compiuti nell'esercizio di funzioni pubbliche;
- essere di indiscussa probità ed avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate e per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private, in riferimento all'incarico conferito.

A tal fine, trattandosi di nomina in una Fondazione bancaria, saranno preferite persone che abbiano esperienze amministrative o "curricula" significativi per i settori verso i quali le fondazioni devono devolvere o impegnare le proprie risorse.

ART. 15

I componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.

I soggetti cui spetta la designazione all'atto della stessa devono ispirarsi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità; i componenti devono essere scelti prevalentemente fra persone fisiche residenti da almeno tre anni nell'area di operatività dell'ente, con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione; i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9, (statuto Fondazione Cassa di Risparmio) i requisiti di professionalità di cui al comma 2 del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 9 e 10 dello Statuto.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'

(art. 4 degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti, approvati dal Comune di Mirandola nei confronti di Enti, Aziende e Istituzioni, art. 9 Requisiti dei componenti gli Organi, art. 10 Incompatibilità e ineleggibilità, art. 12 Conflitto di interessi dello Statuto Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola - Statuto Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola)

ART. 4

Non possono essere nominate persone che:

- a) svolgono attività professionali o intrattengono rapporti imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente, dell'azienda e istituzione, per amministrare i quali dovrebbero essere designati o nominati;
- b) hanno precedentemente ricoperto incarichi o cariche ritenuti incompatibili, in base alla normativa vigente, rispetto alle nomine effettuate;
- c) presentano altre cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni in materia di:

- ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali (T.U. 267/2000 artt.60 e 63);
- divieto di conferimento di cariche in organi di governo a soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ad eccezione delle cariche ricoperte a titolo gratuito (D.L. 95/2012, art. 5 comma 9);
- ineleggibilità e decadenza previste per gli amministratori (art.2382 cod.civ.);

ART. 9

1. I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità e devono possedere specifici requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e successive eventuali modificazioni o integrazioni;

b. sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive eventuali modificazioni o integrazioni;

alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d. coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

3. I componenti gli Organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario Generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità, nonché delle cause di incompatibilità, di sospensione o di decadenza.

4. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.

5. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale provvede alla verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché della sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla carica. Per il Segretario vi provvede il Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di Indirizzo, di Amministrazione e di Controllo della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dello statuto;

b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario Generale;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge

- di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
- d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane.
- e) il presidente e i componenti gli organi dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane, o di altre forme associative locali e delle aziende speciali operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale regionale e provinciale, e apicale nei territori oggetto di intervento della Fondazione;
- h) gli amministratori e i dipendenti, con vincolo di subordinazione, degli enti locali territoriali, e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione e coloro che abbiano con questi rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
- i) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
- j) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti con esclusione degli enti costituiti o partecipati direttamente dalla Fondazione;
- k) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- l) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- m) coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9.
2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g).
3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 1, lettere d), e), f) e g) negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione:
- non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
 - non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
5. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
6. I componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo sono tra loro reciprocamente incompatibili. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.
7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi

dalla cessazione dell'incarico.

8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

ART. 12

1. I componenti gli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, compresi i parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DELLA LEGGE N. 296/2006: si osservano le condizioni di cui all'art. 1, comma 734, legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI INCONFERIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013: si osservano le cause di incompatibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012: si osservano le cause ostative di cui all'art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012.

CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000: si osservano le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 e 5bis del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La proposta di candidatura deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (**All.1/proposta di candidatura**), nella quale dovrà essere auto dichiarato sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci il possesso dei requisiti del presente avviso.

La proposta di candidatura deve essere corredata dal **curriculum vitae** (in cui saranno dettagliate le eventuali cariche ricoperte presso società o enti, precisandone la denominazione e la durata) previa autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) e da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura è indirizzata al Sindaco nelle seguenti modalità:

- ❖ **posta elettronica certificata (PEC)**, inviando all'indirizzo comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it la proposta di candidatura e i relativi allegati, sottoscritti, in formato Pdf, con firma digitale o con firma autografa (e in questo secondo caso scansionati in formato pdf);
- ❖ **consegna a mani oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento** a: Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola – Via Giolitti n. 22- Mirandola (MO), nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:50.

La proposta di candidatura, presentata secondo le modalità sopra indicate, dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12.45 del giorno 16/03/2023**.

Entro il termine di scadenza suindicato è ammessa la candidatura successiva a sostituzione della precedente: la PEC di invio della nuova candidatura invaliderà quella precedentemente inviata, che non verrà presa in considerazione.

In ogni caso, non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre al termine suindicato e/o con modalità difformi da quelle prescritte dal presente avviso.

L'Amministrazione comunale è in ogni caso esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle candidature per inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del candidato nonché per malfunzionamenti di qualsivoglia natura degli strumenti telematici utilizzati imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI NOMINATI/DESIGNATI

Il Sindaco alla nomina valuterà i curricula pervenuti, riservandosi di effettuare il successivo eventuale colloquio ai candidati che avranno presentato i curricula giudicati di maggior interesse.

Il sindaco, all'atto della designazione, si ispirerà a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

La presentazione della candidatura non vincola l'Amministrazione comunale al conferimento dell'incarico, né comporta l'insorgere di alcun interesse legittimo e/o diritto soggettivo alla nomina/designazione in capo ai candidati.

All'articolo 15 comma 3-bis dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio è espresso che quest'ultima verifichi che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione.

Per informazioni sul presente avviso le persone interessate potranno rivolgersi alla Responsabile del Servizio Programmazione, Controlli e Partecipate del Comune di Mirandola, Via Giolitti 22 – Telefono 0535/29630 – 0535/29631

Mirandola, li 23/02/2023

Il sindaco
Avv Alberto Greco
(f.to digitalmente)

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'AVVISO

Si allega al presente avviso, quale parte integrante dello stesso:

All.1/proposta di candidatura

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento dei dati è il **COMUNE DI MIRANDOLA** con sede in via Giolitti, 22

- tel. 0535 29511 - F. 0535 29538
- info@comune.mirandola.mo.it
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Programmazione, Controlli e Partecipate del Comune di Mirandola, Rag. Lodi Carmen, tel. 0535 29.630 - carmen.lodi@comune.mirandola.mo.it.

I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è la dott.ssa Alice Incerti, responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo e Archivio del Comune di Mirandola che potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it;

Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it